



Sergio Marcone
Notaio

Allegato "A" all'atto Rep. 7626 Racc. 4191

-----**STATUTO DELLA "FONDAZIONE EBBENE - ETS"**-----

-----**Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**-----

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, nonché degli artt. 37, 38, 39 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, è costituita una Fondazione di Partecipazione avente la natura di ente del Terzo settore al fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di ogni persona fragile ed in particolare di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, denominata "FONDAZIONE EBBENE".-----

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE EBBENE - ETS"** di seguito più semplicemente indicata come Fondazione con sede in Catania (CT), Via Pietro Carrera n. 23.-----

Le sedi operative della Fondazione, necessarie allo svolgimento dell'attività e al raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa vengono individuate dal Consiglio di Gestione e annotate ove necessario sul Certificato Camerale. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.-----

Alla fondazione partecipano:-----

- a) Enti Promotori privati;-----
- b) Enti Partecipanti istituzionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Enti Pubblici Territoriali che aderiscono successivamente all'atto di costituzione;-----
- c) Enti partecipanti privati che aderiscono successivamente all'atto di costituzione;-----
- d) Persone fisiche Partecipanti.-----

-----**Articolo 2 - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**-----

La Fondazione assume la caratteristica della Fondazione di Partecipazione, ove si integrano elementi patrimoniali propri delle fondazioni ed elementi personali propri delle associazioni, a cui partecipano enti e persone come meglio specificate al successivo articolo 10. La Fondazione Ebbene espleta le proprie attività nell'ambito territoriale nazionale ed è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dalle leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento italiano.-----

-----**Articolo 3 - DURATA**-----

La durata della presente Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.-----

-----**Articolo 4 - FINALITA'**-----

La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e contrasto alle disuguaglianze con l'approccio della prossimità nei confronti di ogni essere bisognoso ed in particolare di persone fragili in ra-

gione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (come per esempio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi o immigrati non abbienti, componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari).-----

La Fondazione svolge attività, in relazione alla tutela delle persone fragili oggetto del proprio scopo istituzionale, nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;-----

- assistenza sociale e socio sanitaria;-----
- beneficenza;-----
- formazione;-----
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 135 del 20/03/2003.-----
- tutela dei diritti civili-----

Tali attività possono essere svolte direttamente dalla Fondazione oppure cooperando con Università, centri di ricerca, altri enti pubblici o privati con particolare riguardo ai propri soci.-----

La Fondazione si obbliga a non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.--

La Fondazione opera, in relazione alla tutela delle persone fragili oggetto del proprio esclusivo scopo istituzionale, nel campo delle iniziative di partecipazione civica e di solidarietà sociale, favorendo le condizioni per il coinvolgimento della compagine sociale, di cittadini, istituzioni, realtà sociali ed ecclesiali, imprese e soggetti finanziari e in particolare attraverso:-----

La riqualificazione di luoghi e territori in condizioni di degrado urbano, economico e sociale, con azioni e interventi di prossimità finalizzati a mitigare ed eliminare situazioni di abbandono, povertà, conflittualità sociale, violenza, criminalità, illegalità e degrado diffuso;-----

2. la promozione di azioni concrete di recupero di persone e di luoghi alla legalità quali la riqualificazione di luoghi sottratti alla criminalità per farne sedi di aggregazione sociale o di lavoro per giovani e persone in situazione di difficoltà; l'attuazione di percorsi concreti di recupero per persone che vogliono trovare vie alternative alla illegalità; la realizzazione di luoghi di prossimità in zone della città dove la povertà e l'illegalità sono diffuse;-----

3. la promozione e la realizzazione di azioni di sostegno alle famiglie che versano in condizione di difficoltà, di disagio,

di indigenza o povertà, favorendo i processi di integrazione sociale, le formule di acquisti collettivi, la raccolta e l'elargizione di beni e servizi di natura caritativa, l'accesso al credito;-----

4. il superamento dello stato di abbandono delle persone povere, immigrate non abbienti, disabili e/o anziane o comunque svantaggiate socialmente od economicamente favorendone la promozione, l'inclusione e la partecipazione alla vita economica e sociale del territorio; -----

5. la promozione di interventi di prossimità verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari mediante attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche in convenzione con A.S.P., Aziende Ospedaliere e Enti Locali, che si concretizza nella gestione dell'ospedalità in genere, nella gestione di residenze per il "Dopo di noi", e nella prestazione di cure primarie con particolare riferimento alle diverse forme della cura riabilitativa, del recupero funzionale ed occupazionale, della lungodegenza, oltre che della prevenzione da esercitare in strutture proprie e/o concesse in comodato e/o assunte in gestione; nonché attività di carattere socio-assistenziale e sanitario a carattere territoriale o residenziale secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000 n° 328 e dalle leggi regionali in materia, in particolare la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

6. l'intervento sui fenomeni aggregativi giovanili devianti promuovendo nuovi luoghi di aggregazione diversi dalla strada, sviluppando progetti rivolti a giovani in condizione di svantaggio che coniughino impegno, sport, attività ludico educative collegate al mondo della musica, favorendo la prevenzione e offrendo alternative concrete alla devianza e porre attenzione alla centralità del problema educativo nei giovani coniugando educazione e innovazione, orientando le loro potenzialità su obiettivi positivi, offrendo le medesime opportunità formative ai profughi ed immigrati, promuovendo la mediazione culturale e la permanenza nel sistema scolastico;--

7. la realizzazione di attività rivolte all'inclusione sociale e lavorativa dei cittadini soggetti deboli del mercato del lavoro;-----

8. la promozione di programmi di ricerca, negli ambiti attinenti le proprie competenze secondo le prerogative citate al precedente articolo 4;-----

9. la promozione di attività di collaborazione con altri enti pubblici e privati orientate all'educazione civica, sempre nel limite delle discipline di interesse della Fondazione;-----

10. l'acquisizione di risorse finanziarie o beni, conferiti da soggetti pubblici o privati, da destinare allo svolgimento delle proprie finalità. Le predette risorse potranno essere gestite direttamente o eventualmente affidate in gestione a

terzi;-----

11. la promozione di sinergie con le istituzioni pubbliche, con il tessuto imprenditoriale e con le organizzazioni sociali per il raggiungimento dei superiori obiettivi;-----

12. la promozione di iniziative di beneficenza, realizzate in proprio o in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche o private che consentano la raccolta di beni o somme in denaro esclusivamente destinate a persone e famiglie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.-----

13. La tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti, con particolare attenzione a quei consumatori ed utenti che si trovano in situazioni di svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e con puntuali riferimenti ai principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, qualità della vita, consumo consapevole, prevenzione dell'usura, condannando quelle attività che s'ispirano e/o praticano la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione.-----

14. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.-----

15. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni-----

16. qualora assuma la qualifica di rete associativa, la fondazione potrà inoltre svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore propri associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Qualora la Fondazione assuma la qualifica di rete associativa nazionale potrà altresì curare il monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al relativo impatto sociale, nonché svolgere attività di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.-----

--Articolo 5 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE--

La Fondazione potrà, infine, intraprendere ogni altra attività strumentale o funzionale al perseguimento delle proprie finalità per il raggiungimento dei suoi scopi. La Fondazione potrà tra l'altro:-----

a) sovrintendere allo studio di fattibilità ed ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi al perseguimento

delle proprie finalità, ponendo in essere tutte le attività ritenute necessarie, in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti e gli enti privati. La Fondazione, per la realizzazione di questa fase, dovrà coordinare la propria attività con i competenti organi della Pubblica Amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, nella progettazione e nella creazione di iniziative, provvedendo altresì alla stipulazione di convenzioni, contratti ed altri accordi necessari;-----

b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui e solo a titolo esemplificativo, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;-----

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;-----

e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

f) costituire ovvero partecipare ad enti e società che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;-----

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale, i relativi addetti ed il pubblico;-----

h) istituire premi e borse di studio;-----

i) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, università, istituzioni pubbliche e private;-----

j) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;-----

k) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;-----

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

-----**Articolo 6 - VIGILANZA**-----

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai

sensi della normativa vigente.-----

-----**Articolo 7 - PATRIMONIO**-----

II patrimonio della Fondazione è composto:-----

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori e dai Partecipanti.-----

Le quote in denaro apportate dai Promotori hanno valore unitario di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). -----

Le Quote in denaro apportate dagli Enti Partecipanti hanno valore unitario di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero).----

Le Quote in denaro apportate dalle persone fisiche Partecipanti hanno valore unitario di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).-----

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;-----

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.-----

-----**Articolo 8 - FONDO DI GESTIONE**-----

II fondo di gestione della Fondazione è costituito:-----

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;-----

d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Partecipanti Promotori e dei Partecipanti;-----

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

I promotori ed i partecipanti potranno vincolare le risorse apportate al Fondo di gestione a specifiche iniziative della Fondazione ed in tal caso potranno richiedere al Consiglio di gestione la nomina di un procuratore speciale per la gestione delle stesse.-----

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale della Fondazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuati a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse

direttamente connesse.-----

-----**Articolo 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Entro il mese di novembre l'Assemblea approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio (derogabili a 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze) il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Promotori unitamente alla relazione sull'andamento della gestione sociale ed alla relazione del Revisore o Collegio dei revisori dei conti.-----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme pro tempore vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice Civile.-----

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.-----

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.-----

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione degli stessi non sia imposta per legge.-----

-----**Articolo 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE**-----

I membri della Fondazione sono: -----

- a) Enti Promotori privati;-----
- b) Enti Partecipanti istituzionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Enti Pubblici Territoriali che aderiscono successivamente all'atto di costituzione;-----
- c) Enti partecipanti privati che aderiscono successivamente all'atto di costituzione;-----
- d) Persone fisiche Partecipanti.-----

Sono Promotori gli Enti che dotano la Fondazione, in origine o successivamente, dei mezzi necessari alla sua costituzione ed al conseguimento delle finalità.-----

Possono ottenere nel corso della vita della Fondazione la

qualifica di promotori quei membri partecipanti che - previa autorizzazione dell'Assemblea - conferiscano idonei mezzi patrimoniali alla Fondazione. -----

Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo pluriennale in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal presente Statuto.-----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

-----**Art. 11 - MODALITA' DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE**-----

Chi intende essere ammesso in qualità di membro della Fondazione dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Gestione.-----

Nella domanda dovranno essere indicate:-----

Denominazione/Ragione Sociale dell'ente, con indicazione: della sede legale, del Codice Fiscale e della Partita IVA, del numero di iscrizione a specifici registri e/o albi derivanti dalla propria ragione sociale, del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza/domicilio del legale rappresentante;-----

in caso di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;- l'indicazione degli elementi identificativi dell'interesse a partecipare agli scopi della Fondazione, nonché l'indicazione circa la volontà di aderire come Membro Promotore o come Membro Partecipante e, conseguentemente, dell'ammontare del relativo conferimento di idonei mezzi patrimoniali - in caso di adesione in qualità di Membro Promotore - o del contributo iniziale in denaro e/o beni e/o servizi da destinare al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione - in caso di adesione in qualità di Membro Partecipante. -----

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali.-----

Il Consiglio di Gestione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 10, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo della Fondazione e l'attività svolta.-----

Nel caso di ammissione di nuovi soci a Membro Promotore, la

congruità dell'ammontare dei mezzi patrimoniali necessari viene valutata dal Consiglio di Gestione e la richiesta di ammissione a Membro Promotore viene, successivamente, sottoposta alla decisione dell'Assemblea. In caso di rifiuto da parte dell'Assemblea della domanda di ammissione a Membro Promotore, l'Assemblea può demandare al Consiglio di Gestione la valutazione circa l'ammissione, del richiedente la cui domanda a Membro Promotore è stata rigettata, in qualità di Membro Partecipante.-----

-----**Articolo 12- ESCLUSIONE E RECESSO**-----

Il Consiglio decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei Promotori ed, a maggioranza semplice, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.-----

I Promotori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

-----**Articolo 13- ORGANI DELLA FONDAZIONE**-----

Sono organi della Fondazione:-----

- a) l'Assemblea;-----
- b) il Consiglio di Gestione;-----
- c) il Presidente;-----
- d) il Comitato scientifico, ove nominato;-----
- f) il Revisore o il Collegio dei Revisori.-----

-----**Articolo 14 - ASSEMBLEA**-----

L'Assemblea è composta da tutti i membri della Fondazione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 del presente Statuto. L'Assemblea determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.-----

In particolare provvede a:-----

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;-----
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;-----
- fissare i criteri per divenire Promotori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto e procedere alla relativa ammissione di un Membro in qualità di Promotore; -----
- individuare i settori di attività della Fondazione e le relative strutture organizzative;-----
- eleggere i membri del Consiglio di Gestione ed i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;-----
- eleggere il Presidente ed i membri del Comitato scientifico;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione; -----
- deliberare eventuali modifiche statutarie;-----
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e

alla devoluzione del patrimonio.-----
L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere convocata per lo stesso giorno della prima.----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal VicePresidente. In caso di assenza anche del VicePresidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.-----

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.-----

-----**Articolo 15 - QUORUM**-----

Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio; un Socio non può rappresentare per delega scritta più di due Soci. E' compito del Presidente certificare la correttezza delle deleghe ricevute per le assemblee.-----

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.-----

Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea.-----

L'assemblea straordinaria delibera validamente quando siano presenti almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, fatto salvo quanto previsto diversamente dal presente statuto.-----

Ciascun socio ha diritto a un voto. -----

-----**Articolo 16 - CONSIGLIO DI GESTIONE**-----

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee approvate dall'Assemblea. -----

Sono devoluti al Consiglio di gestione tutti i compiti non espressamente riservati all'Assemblea dal presente Statuto. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.----
Esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea; essi restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. -----

Il Consiglio di Gestione deve essere composto almeno per la metà più uno da Membri Promotori e, per la sua restante parte, anche da Membri Partecipanti. Nel Consiglio di Gestione deve

essere garantita la presenza di almeno un Membro Partecipante. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.-----

Con delibera del Consiglio di Gestione possono essere nominati consiglieri delegati, direttori generali, segretari generali, institori e procuratori speciali.-----

Il Consiglio, inoltre elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.-----

-----**Articolo 17 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**-----

II Presidente della Fondazione rappresenta istituzionalmente la Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.-----

Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando procuratori ed avvocati.-----

La rappresentanza della Fondazione spetta, nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Gestione, anche ai consiglieri delegati, se nominati.-----

-----**Articolo 18 - COMITATO SCIENTIFICO**-----

II Comitato scientifico è composto di un numero variabile di membri da 3 (tre) a 7 (sette) nominati dall'Assemblea, che ne individua il Presidente.-----

I membri del Comitato scientifico restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Comitato scientifico coadiuva gli Organi della Fondazione per la promozione degli scopi statutari, degli obiettivi e dei programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

In particolare, il Comitato scientifico si occupa di:-----
Promuovere iniziative e programmi culturali della Fondazione e promuovere relazioni con gli stakeholders esterni e la collettività;-----

Promuovere la cultura della solidarietà umana, della prossimità nei confronti delle persone svantaggiate, della responsabilità sociale di impresa;-----

Per lo svolgimento di tali azioni, il Comitato scientifico svilupperà:-----

- Attività di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti, università, singoli studiosi;-----
- Attività culturali, anche in collaborazione con altre strutture ed avvalendosi di consulenze esterne, come studi, convegni, seminari, corsi di formazione, mostre, incontri,

iniziative, attività ed ogni altra iniziativa scientifica, culturale, operativa ed organizzativa idonea a perseguire e realizzare gli obiettivi sopra esposti;-----

- Promozione attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche ed attività, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;-----

- Attività di valutazione di buone prassi, attraverso uno studio quali-quantitativo, integrato da valutazioni "esperte". Il Comitato scientifico opera senza particolari formalità su invito del Presidente e relaziona mensilmente al Consiglio di gestione e si avvarrà della struttura tecnica della Fondazione. -----

Il Presidente del Comitato scientifico partecipa stabilmente alle riunioni del Consiglio di gestione.-----

-Articolo 19 - REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI--

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore Legale o dal Collegio dei Revisori Legali, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.-----

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta e deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali.-----

Il Collegio dei Revisori Legali, ove nominato per obbligo di legge o per ragioni di opportunità, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

Il Collegio dei Revisori Legali è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori Legali possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione.-----

I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori Legali.-----

I membri del Collegio dei Revisori Legali restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. -----

Il Revisore Unico espleta le proprie funzioni di controllo Legale nel rispetto del presente articolo.-----

-----Articolo 20 - COMPENSI-----

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della

Fondazione, previsti dal presente statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.-----

-----**Articolo 21 - Segretario generale**-----

Il Segretario generale è nominato, ove ritenuto opportuno, dal Consiglio di Gestione, riveste tale carica per tre anni e comunque sino alla sua effettiva sostituzione ed è rieleggibile. Il Segretario generale sovrintende all'amministrazione della Fondazione. -----

Articolo 22 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEI

-----**BENI**-----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di Gestione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-----

-----**Articolo 23 - CLAUSOLA DI RINVIO**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.-----

-----**Articolo 24 - NORMA TRANSITORIA**-----

L'inizio delle attività della Fondazione avverrà comunque nelle more del riconoscimento della personalità giuridica della stessa.-----

Firmato:

Sergio Marccone Notaio sigillo